

TUTTE LE NOVITA' PER LO SPORT PREVISTE DAL DECRETO "CURA ITALIA" DEL 16 MARZO 2020

Per fare fronte all'emergenza economica legata al tentativo di arginare la diffusione del **coronavirus Covid-19**, il Consiglio dei ministri ha approvato il **decreto "Cura Italia"** che contiene anche gli **interventi e gli aiuti economici a sostegno di tutto il mondo dello sport.**

Tali misure si rivolgono **a tutte le società sportive, a tutte le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e a tutti gli enti di promozione sportiva.**

Le misure varate sono le seguenti:

- Cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori dipendenti;
- Indennità per tutti i lavoratori autonomi e i collaboratori;
- Sospensione dei versamenti (Irpef, Irap, Iva, contributi previdenziali e assistenziali);
- Sospensione di affitti e canoni di locazione;
- Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti;

Cassa integrazione in deroga

La **cassa integrazione in deroga** prevista per i lavoratori dipendenti **vale anche per il mondo sportivo.** Sarà dunque garantita a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli delle società sportive e delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

Indennità per i lavoratori autonomi e i collaboratori

Grazie ad una norma specifica inserita nel decreto-legge, l'**indennità di 600 euro una tantum** per gli autonomi e i collaboratori è stata ampliata per **comprendere anche i collaboratori delle società sportive e delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e degli enti di promozione sportiva,** i quali per il loro status giuridico sarebbero rimasti esclusi. Nel computo sono compresi anche coloro che restano sotto la soglia dei diecimila euro annuali.

Sospensione dei versamenti

Per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, nonché per tutti i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri

sportivi, piscine e centri natatori, è prevista la **sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 31 maggio 2020.**

I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente potranno effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

- In un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- Mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione di affitti e canoni di locazione

Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Spese di sanificazione

In aggiunta ai provvedimenti esaminati in precedenza, ce n'è una di carattere più generale comunque applicabile al settore dello sport, come il riconoscimento di un credito d'imposta per le **spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.**

GLI ARTICOLI DEL DECRETO CURA ITALIA CHE RIGUARDANO IL MONDO DELLO SPORT E LA CIRCOLARE INPS SULLA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) 1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24"; 2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.

Art. 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero) 1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata

in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. 2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. 3. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

Con la [**circolare INPS 12 marzo 2020, n. 37**](#), l'Istituto fornisce le istruzioni relative alle misure previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la **sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi** previdenziali e assistenziali a causa dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori);
- committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale **dal 23 febbraio al 30 aprile 2020**.

La sospensione prevista dal decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS.

La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sulle modalità di recupero dei contributi sospesi e sulle disposizioni previste per i dipendenti pubblici.

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo) 1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. 2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.